



## STATUTO ASSOCIAZIONE “IL MUGHETTO”

### **Art. 1 - Nome e Sede**

E' costituita l'Associazione Nazionale “IL MUGHETTO” con sede in Ceglie Messapica (Br), Via Premuda n. 20.

L'Associazione può aprire sedi e succursali, a rilevanza locale, anche in luoghi diversi sul territorio italiano.

### **Art. 2 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione straordinaria dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare gli interessi degli associati in tutte le sedi più opportune tenendo conto della collocazione degli stessi nelle diverse categorie sociali;
- b) promuovere iniziative culturali, sociali, sanitarie, ricreative e sportive. In particolare si prefigge di divenire centro di coordinamento, di informazione e consulenza, nei vari settori sociali, per gli iscritti;
- c) sviluppare l'associazionismo e il volontariato nel settore sociale-economico;
- d) organizzare e realizzare attività di formazione nei diversi settori sociali ed economici aperta a tutti senza alcuna discriminazione in ordine alla razza, sesso, religione, cittadinanza, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages e altri eventi collettivi tendenti alla valorizzazione degli aspetti culturali generali e anche a quelli di particolari settori sociali;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) stabilire e mantenere contatti con gli altri organismi e associazioni per favorire la tutela e gli interessi degli associati.
- g) sviluppare e approfondire, attraverso studi e ricerche, le tematiche e le problematiche di tutti gli iscritti in un contesto sociale più generale;
- h) incentivare scambi culturali, gemellaggi culturali con gruppi italiani e stranieri;

- i) realizzare iniziative pubblicitarie nei settori della cultura, della didattica, dello sport e turismo; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- j) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e turistiche, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- k) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

#### **Art. 4 - Associati**

Sono associati persone fisiche e giuridiche (rappresentate da un loro delegato), italiane e straniere che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Il numero degli associati è illimitato, ma il loro ingresso è subordinato al voto unanime del Consiglio Direttivo.

Possono entrare a fare parte dell'Associazione IL MUGHETTO tutte le persone fisiche che dimostrino buona condotta morale e civile e che intendano collaborare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, in via continuativa e senza alcun limite di temporaneità.

Gli associati possono prestare la loro attività istituzionale a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso da parte dell'Associazione, qualunque sia l'entità di tempo e di lavoro a questo dedicato, salvo il rimborso delle spese sostenute, per conto dell'Associazione, nello svolgimento delle proprie mansioni.

A tutti gli associati, senza alcuna esclusione, è riconosciuto:

a) di prendere parte con pieno diritto di voto alle assemblee dell'Associazione, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

b) la piena eleggibilità a tutte le cariche previste dallo Statuto stesso.

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono assolutamente intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### **Art. 5 – Ammissione ad associato**

L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dallo Statuto, dalla legge e dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

#### **Art. 7 – Perdita qualifica di socio (esclusione, recesso, causa di morte)**

La qualifica di associato si perde per esclusione, per recesso o per causa di morte.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'assemblea, con la maggioranza dei 3/4 degli iscritti, nel caso in cui l'associato:

- a) tenga un comportamento anche solo potenzialmente compromettente per l'attività o per l'immagine dell'Associazione;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) arrechi in qualsiasi modo danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) ometta, senza giustificato motivo, il versamento della quota associativa annuale.

Ogni associato può recedere dall'Associazione IL MUGHETTO liberamente ed in qualsiasi momento, senza diritto ad alcuna liquidazione o compenso per l'opera prestata.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Gratuità degli incarichi sociali e direttivi**

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 9 – Mezzi finanziari dell'Associazione**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di Associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **Art. 10 – Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori Contabili.

#### **Art. 11 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo gli associati in regola con il versamento della quota annua. Nessun associato potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

#### **Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'opportunità di convocare l'assemblea anche con altri mezzi di convocazione (lettera scritta, fax, email, comunicazione telefonica) Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza degli associati.

#### **Art. 13 – Compiti dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea degli associati:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori Contabili;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza degli associati.

#### **Art. 14 – Modifiche statutarie**

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine

del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

#### **Art. 15 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da sette membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Per il primo triennio i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dall'assemblea costituente.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare la data delle Assemblee ordinarie degli associati (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C.

#### **Art. 17 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

#### **Art. 18 – Il Segretario**

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 – Il Collegio e il Presidente dei Revisori Contabili**

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 21 – Sezioni e succursali**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

#### **Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una Associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

#### **Art. 24 – Rinvio a norme Codice Civile**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

**Ceglie Messapica, 7 gennaio 2009**